



# **CITTÀ DI POTENZA**

## **UNITÀ DI DIREZIONE FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI**

INTERPELLO N. 1/2012

Prot.

Potenza, 1° ottobre 2012

Spett. Università degli Studi  
della Basilicata  
Direzione Amministrativa  
Via N. Sauro, 85  
85100 POTENZA

***OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212 - Esenzione IMU ex art.9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 - Istanza presentata in data 20/09/2012***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'Università degli Studi della Basilicata ha chiesto se sia corretta l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 per un immobile di sua proprietà, utilizzato dalla Regione Basilicata per le finalità istituzionali proprie della stessa Regione.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante ritiene applicabile sul predetto immobile l'esenzione prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011. Ha rappresentato, al riguardo, che la disciplina IMU conferma gran parte delle esenzioni già previste ai fini ICI dall'art. 7 del D.Lgs 504/92, al quale c'è un espresso rinvio, anche relativamente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esenzione ICI. L'istante, pertanto, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione 16 aprile 2008, n. 9948, soffermatasi sui concetti di "utilizzo" e "possesso" degli immobili per un caso di specie, ritiene che possa essere applicato per il fabbricato in questione il regime di esenzione previsto dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23.

### **PARERE DEL COMUNE**

La soluzione proposta dal contribuente non è condivisibile.

Si osserva preliminarmente che il legislatore dell'IMU, nel definire la disciplina del nuovo tributo, ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento, delineato e circoscritto in maniera espressa dalle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 201/2011, negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nell'art. 91-bis del D.L. 1/2011 e nel D.L. 16/2012, richiamando specificatamente solo alcune delle agevolazioni e delle esenzioni già previste per l'ICI.

Pertanto, le agevolazioni e le esenzioni stabilite in materia di ICI non sono applicabili all'IMU, a meno che non siano state espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate.

Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore trova pieno conforto nei principi della riserva di legge e della tassatività delle ipotesi di esenzione, ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di interpretazioni analogiche o estensive delle esenzioni, al pari di qualsiasi altra disposizione di carattere agevolativo.

Ciò premesso, la formulazione del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, nel prevedere l'esenzione IMU *“per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”*, non lascia spazio ad interpretazioni equivocate, né con riferimento all'individuazione dei soggetti passivi d'imposta ammessi al beneficio, che sono soltanto quelli espressamente elencati (escluse pertanto le Università degli Studi), né con riferimento agli immobili esentati dal pagamento, che sono solo quelli adibiti ad un compito istituzionale dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Peraltro, sotto il profilo della destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali, il comma 8 sopra citato ripropone pedissequamente la previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92, in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è necessaria la connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo (Cassazione, Sez. trib., Sent. 16 ottobre 2006, n. 22156) .

Quanto all'utilizzo della locuzione *“immobili posseduti”*, è pacifico, come d'altronde lo era per l'ICI, che la parola possesso è utilizzata dal legislatore non in senso civilistico, ma in riferimento all'insieme dei diritti reali, elencati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria. Il termine possesso o possessore, quindi, non individua la mera detenzione oppure il detentore dell'immobile ma il presupposto del tributo e il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

Non appare, infine, appropriato per il caso in specie il richiamo del contribuente alla sentenza della Corte di Cassazione 16 aprile 2008, n. 9948, che attiene alla disciplina della lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92. Tale norma esenta dal pagamento gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività elencate nella medesima lettera i), purché utilizzati dai medesimi enti possessori (Ord. Corte Costituzionale 19 gennaio 2007, n. 19). Pertanto, se analogia c'è tra le esenzioni disciplinate dalle richiamate lettere a) e i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, questa va ricercata nell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che per entrambe le ipotesi di esenzione prevede la necessità della contemporanea sussistenza del possesso *“giuridico”* e dell'utilizzo da parte del medesimo soggetto.

Il Responsabile P.O. ICI  
Dott. Claudio Mauro

*Il Dirigente*  
Avv. Salvatore Monserrati